

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 15/02/2024

### FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto una segnalazione presso la CAI – segmento Carter effettuata dall'Intermediario, odierno convenuto, nel 2023.

In particolare, il Ricorrente afferma di essere stato titolare di una carta revolving emessa dall'Intermediario. In occasione della richiesta di apertura di un nuovo conto presso altro Intermediario (e del conseguente rigetto da parte di detto Intermediario), scopriva di essere stato segnalato, in data 6.2.2023, presso la Centrale di Allarme Interbancaria (in avanti, anche CAI). Con riferimento alla predetta segnalazione, il Ricorrente lamenta: - di non avere ricevuto il previsto preavviso; - di non aver mai tardato alcun pagamento; - che, in ogni caso, il suo debito era stato interamente saldato il 24.2.2023 (aggiungeva di avere ricevuto dall'Intermediario quietanza liberatoria del pagamento effettuato il 13.3.2023); - che la segnalazione in CAI risultava ancora presente, non essendo stata mai rettificata dall'Intermediario.

2. Insoddisfatto dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, il Ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: *“a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione presso il registro della Centrale di Allarme Interbancaria - Segmento Carter e per l'effetto condannare [NOME INTERMEDIARIO – NDR] alla cancellazione dell'illegittima iscrizione.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

b) *Con condanna dell'intermediario alla refusione dell'importo di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso*".

3. Si costituiva l'Intermediario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di preventivo reclamo (dal momento che con esso il Ricorrente si era limitato a chiedere la documentazione afferente al rapporto) e dal momento che la domanda del Ricorrente aveva natura costitutiva o aveva ad oggetto un *facere infungibile* (ossia, la cancellazione della segnalazione). Nel merito, eccepiva la legittimità della segnalazione.

4. Il Ricorrente depositava repliche, precisando di avere già denunciato in sede di reclamo la mancanza del preavviso e insistendo per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

I. In via preliminare occorre esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Intermediario.

I.1. Sotto un primo profilo, l'Intermediario afferma che il reclamo avesse avuto ad oggetto la sola richiesta di copia della documentazione e non anche la domanda di cancellazione, da dichiararsi pertanto inammissibile.

L'eccezione è infondata.

In linea generale, le Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari (in avanti, anche: "Disposizioni ABF"), Sezione VI - par. 1, prevedono che *"il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"*. Nel caso di specie, nel reclamo, l'odierno Ricorrente, dopo aver contestato l'esistenza del preavviso e chiesto la copia dei documenti, aveva anche aggiunto: *"specificando che in mancanza sarete obbligati ad operare l'immediata cancellazione (...) dalla CAI"*.

In conclusione, a giudizio di questo Collegio, il Ricorrente aveva sia contestato, in modo sufficientemente esplicito, l'inesistenza di taluni dei presupposti della segnalazione, che invocato la cancellazione dalla CAI. Vi è, dunque, continenza tra le questioni dedotte nel reclamo e quelle successivamente oggetto del ricorso.

I.2. Ancora, l'Intermediario eccepisce che la domanda sarebbe preclusa alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, avendo natura costitutiva o, comunque, avendo ad oggetto un *facere infungibile*. Al riguardo, si osserva quanto segue.

In linea generale, le *Disposizioni ABF*, Sezione I, par. 4 attribuiscono all'Arbitro Bancario Finanziario *"tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono"*, con ciò includendovi anche l'accertamento di *"obblighi"* dell'intermediario, ossia: di situazioni giuridiche passive in capo al convenuto. In più all'Arbitro Bancario Finanziario è attribuito il potere di verificare, in caso di accertamento favorevole al cliente, l'adempimento o l'inadempimento dell'Intermediario (cfr. *Disposizioni ABF*, Sezione I, par. 4: *"pubblicità dell'inadempimento"*). Le disposizioni in parola costituiscono la diretta applicazione dell'art. 2 comma 4, Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ss.mm.ii., secondo cui: *"4. Possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà (...) 5. Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati"*.

Le norme in parola, ovviamente, vanno interpretate in relazione alla peculiare natura delle pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, le quali, non essendo direttamente vincolanti per le parti, non hanno natura esecutiva e non sono idonee al giudicato. Dunque, se appare



incompatibile con il sistema delineato la possibilità per i Collegi di emettere una pronuncia costitutiva (ciò che presupporrebbe un'efficacia di giudicato *ex art.* 2909 c.c. della pronuncia, laddove l'Arbitro Bancario Finanziario non può, ovviamente, “*costituire*” in senso proprio un diritto o uno *status*), deve sicuramente riconoscersi il potere di emettere pronunce di *accertamento* (sia pure non vincolanti e non idonee al giudicato) e anche di *condanna* (sia pure non vincolanti e non esecutive).

Va da sé che la *non esecutorietà* delle pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario comporta che anche le statuizioni di condanna siano, in realtà, essenzialmente delle pronunce di accertamento di un obbligo dell'Intermediario e/o di un correlato diritto/facoltà del ricorrente; obbligo, facoltà o diritto, si ripete, il cui adempimento è comunque rimesso alla volontà dell'Intermediario, non costituendo le decisioni dell'organo titolo esecutivo. Il che, vale la pena osservare, consentirebbe di superare anche la - talvolta affiorata - resistenza dei Collegi ad emettere pronunce di condanna a un *facere* infungibile (cfr., e.g., Collegio Milano, 3110 del 21/02/2022). Premesso, infatti, che la problematica della inammissibilità delle pronunce di condanna a un *facere* infungibile è, oramai, in larga parte superata anche nel processo civile (la tradizionale *resistenza* della giurisprudenza e della dottrina trovava, infatti, fondamento nella *incoercibilità* della relativa obbligazione; problema che è stato, *de facto*, superato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614 *bis* c.p.c., che consente l'applicazione, da parte del giudice della cognizione o financo dell'esecuzione, di una *c.d. astreinte* per il caso, appunto, di ritardo o inadempimento, anche di un *facere* infungibile), l'affermazione della *inammissibilità per incoercibilità* appare, comunque, di dubbia coerenza con la natura delle pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, le quali sono tutte *egualmente incoercibili* (l'Arbitro, come detto, che deve limitarsi ad accertare il successivo adempimento dell'Intermediario e provvedere alla pubblicità successiva prevista). Ad ogni modo, ciò non ha alcun rilievo nel caso di specie. Invero, come si evince agevolmente dalla ricostruzione del fatto, le domande del Ricorrente sono dirette ad ottenere una declaratoria di illegittimità della condotta dell'Intermediario (ossia: una pronuncia dichiarativa/di accertamento) e la conseguente condanna alla cancellazione della illegittima segnalazione in CAI. L'obbligazione che si assume violata da parte dell'Intermediario, dunque, è di avere eseguito una segnalazione in difetto dei presupposti di legge: dunque un obbligo di *non facere*; non certamente un obbligo di *facere infungibile*. Correlativamente, la domanda oggetto di ricorso è riconducibile, più che altro, allo schema della *riduzione in pristino*, e non a quello della condanna a un *facere infungibile* o, meno che mai, di una pronuncia costitutiva. Il Ricorrente, infatti, non chiede l'iscrizione, per la prima volta, in un determinato registro; bensì la cancellazione, con effetto retroattivo, di un'iscrizione illegittimamente eseguita. La relativa domanda, pertanto, rientra esattamente, a giudizio di questo Collegio, nel perimetro delle competenze dell'Arbitro Bancario Finanziario che può accertare, appunto, “*diritti, obblighi, facoltà*” (Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ss.mm.ii., art. 2 comma 4; *Disposizioni ABF*, Sezione I, par. 4 sopra citate). Tra queste situazioni giuridiche rientra senza dubbio il diritto del cliente ad ottenere la cancellazione e il correlato obbligo per l'Intermediario di cancellare la segnalazione illegittimamente eseguita.

La ricostruzione di cui sopra risulta, peraltro, conforme all'unanime orientamento dei Collegi (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, n. 8089/2021; Collegio Roma, n. 722/2023), secondo cui l'accertamento della illegittimità della segnalazione e la conseguente richiesta di cancellazione rientrano nella cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario.

II. Tanto premesso, al momento della segnalazione in oggetto, il preavviso della revoca ai fini dell'iscrizione in CAI – segmento CARTER era già divenuto obbligatorio in virtù del nuovo art. 10-*ter* della l. 386/90 (in vigore a partire dal 13 gennaio 2018), secondo cui: “1. *Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella*



*comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art.10-bis; b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso. 2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui è operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, così come comunicato dalla Banca d'Italia. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni".*

Orbene, il preavviso di revoca prodotto dall'Intermediario – indipendentemente dalla contestazione circa sua ricezione da parte del Ricorrente – non contiene comunque tutti i requisiti prescritti dal soprarichiamato art. 10 *ter* e, in particolare, l'avvertimento di cui alla lettera: "*c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sarà annotata dall'emittente nell'archivio stesso*". Ne consegue che esso non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, non consentendo appieno al cliente di valutare le conseguenze del proprio inadempimento, anche successive alla segnalazione (nello stesso senso, Collegio Palermo, 2348/2023). E secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8089/21): "*In difetto del preavviso della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell'art.10 *ter* della legge n. 386/1990; l'illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova*".

Ne consegue che la segnalazione dovrà essere cancellata.

III. Ogni altra questione assorbita.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in CAI.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI